



# Codice etico e di condotta dei tifosi del Como

## Premessa

Como 1907 srl (anche "Società") intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l'obiettivo di recuperare la **dimensione sociale del gioco del calcio**, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.

In questo contesto, Como 1907 srl reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell'evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la **passione**, il **divertimento** e la **partecipazione**.

Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell'8.05.2018), il presente "Codice di Condotta per i tifosi del Como 1907 srl".

Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d'Uso dello Stadio G. Sinigaglia ("**Regolamento d'Uso**"), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri partecipanti inclusi i tifosi avversari (complessivamente, "**Destinatari**") i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese da Como 1907 srl nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l'immagine o la reputazione del Como 1907 srl

Nell'ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cd. "**sistema di gradimento**", mediante il quale Como 1907 srl assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.

**Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d'Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante.**

L'acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite del Como 1907 srl, o comunque l'accesso all'impianto presso cui si svolgono le gare del Como 1907 srl, comporta l'accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d'Uso *pro tempore* vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l'impegno a rispettarne le relative previsioni.

Al fine di consentire l'adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Condotta ed il Regolamento d'Uso sono pubblicati sul sito internet [www.como1907.net](http://www.como1907.net)

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



## 1. Correttezza e rispetto della normativa vigente

La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa, nazionale ed internazionale, vigente costituiscono valori primari per Como 1907 srl.

Como 1907 srl promuove ed accoglie con gratitudine le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare sportive. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l'altrui incolumità e/o l'ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all'evento (ad es., gli altri Destinatari, i giocatori in campo, ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l'ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell'Ordine.

In questo senso, **i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione alle gare disputate dal Como 1907 srl in trasferta o comunque in impianti diversi dallo Stadio G. Sinigaglia di Como**

In nessun caso, la pretesa di agire nell'interesse o a vantaggio di Como 1907 srl può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, il Codice di Condotta o il Regolamento d'Uso.

## 2. Fair Play e lealtà sportiva

Como 1907 srl crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di "socialità positiva", aggregazione ed integrazione.

A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all'ordinamento sportivo, essendo **assolutamente vietato**:

- a. compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
- b. offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del Como 1907 srl o di altre società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- c. costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- d. richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del Como 1907 srl ma o di altre società per l'ottenimento di indebiti benefici.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).

## 3. La correttezza e l'integrità

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



**I tifosi del Como 1907 srl sono conosciuti in tutto il mondo per la grande passione e l'inconfondibile calore** che li lega alla propria squadra del cuore.

La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri **tifosi**, che rappresentano una **componente fondamentale ed imprescindibile** per il successo sportivo della squadra. **Como 1907 srl sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra**, nel rispetto della necessità di garantire **comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro**.

In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l'immagine e la reputazione del Como 1907 srl devono ritenersi **assolutamente vietate** le seguenti condotte:

- a. danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto sportivo;
- b. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- c. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente;
- d. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- e. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- f. introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
- g. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
- h. introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del Como 1907 srl; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- i. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del Como 1907 srl
- j. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- k. tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.

In aggiunta a quanto sopra, nell'ottica di ulteriormente valorizzare l'importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell'esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, Como 1907 srl si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti **anche se posti in essere al di fuori**

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



**dell'impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare del Como 1907 srl:**

1. manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui "social media" (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);
2. partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
3. partecipazione, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;
4. illecita utilizzazione dei marchi di proprietà del Como 1907 srl o di cui quest'ultima sia comunque licenziataria (ad es., indebita produzione e/o vendita di materiale con marchio Como 1907 srl; ecc.);
5. illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d'autore del Como 1907 srl (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), k), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).

**4. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione**

**Como 1907 srl rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione**, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, sessualità, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Sono, quindi, **espressamente vietate** le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:

- a. i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
- b. i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
- c. l'introduzione e/o l'esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



- costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
- d. qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.

Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).

## 5. La tutela dell'ordine pubblico

**La tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell'ambito delle manifestazioni sportive, è un'esigenza irrinunciabile per Como 1907 srl.**

Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell'Ordine ed il personale Como 1907 srl per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.

In particolare, sono **espressamente vietate** le seguenti condotte, ritenute pericolose per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale:

- a. introdurre nell'impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;
- b. accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- c. lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contondere;
- d. accendere fuochi all'interno dell'impianto sportivo;
- e. introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;
- f. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
- g. introdurre stampelle fatte salve esposte autorizzazioni;
- h. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- i. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- j. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



- k. accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisorii ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
- l. cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con Como 1907 srl;
- m. ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell'Ordine o il personale di Venezia FC che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.

A tal riguardo si dispone che:

- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
- per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).

E' necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell'impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:

- l'eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
- l'eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all'interno del settore loro dedicato;
- l'adozione di restrizioni per l'accesso allo Stadio per i tifosi del Como 1907 srl.

## 6. **Il Support Liason Officer**

Nell'ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, Como 1907 srl ha nominato un proprio Support Liason Officer ("SLO").

I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella email [slo@como1907.net](mailto:slo@como1907.net)

## 7. **Il "sistema di gradimento"**

### A. **Le misure applicabili**

Como 1907 srl intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini.

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463





In quest'ottica, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell'8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d'Uso sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell'accesso all'impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.

In particolare, in caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso Como 1907 srl potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:

- a. **diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d'Uso;**
- b. **allontanamento dall'impianto anche in corso di gara;**
- c. **sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;**
- d. **rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.**

I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad Como 1907 srl e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
- la causazione di un pericolo effettivo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.

Si stabilisce al riguardo che:

- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
- anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. "DASPO", ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



## **B. Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche**

Visto l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche" (di seguito: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

*Art.1 L'istituto del gradimento" (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell'esercizio di quanto precede, la Società Sportiva Como 1907 srl ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l'efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino "non gradite" ai sensi di quanto previsto dal presente Codice. Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.*

*Art.2 Condotte rilevanti:* sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.

Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all'immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).

*Art.3 Condizioni:* Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, da parte della persona dichiarata "non gradita", la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde.

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO  
Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:  
[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463





Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un'altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

*Art.4 Pubblicità* Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito web ufficiale della Società Sportiva [www.como1907.net](http://www.como1907.net) nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Como 1907 srl

*Art.5 Modalità di rilevazione delle condotte* I comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

*Art.6 Parametri di valutazione* Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

- il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
- la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- il comportamento pregresso che sostanzialmente una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- il comportamento successivo che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Sportiva Como 1907 srl derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero partecipante.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

*Art.7 Durata dei provvedimenti* La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all'art. 6.

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO

Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:

[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva Como 1907 srl provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.

*Art.8 Procedure* La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie "giustificazioni", per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

*Art.9 Minori* E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva Como 1907 srl può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

*Art.10 Rapporti con altri procedimenti* L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

### **C. Il procedimento sanzionatorio**

Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza dello Stadio G. Sinigaglia di Como sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A.

#### **Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO  
Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:  
[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463



L'interessato sarà informato circa l'applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all'indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.

#### **D. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria**

Ricevuta l'informazione circa l'applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 giorni l'interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura all'Organismo di Vigilanza di Como 1907 srl, mediante e-mail da inviare all'indirizzo [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net).

Mediante la richiesta di riesame l'interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l'allegazione di documenti.

L'Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all'interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest'ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all'Autorità Giudiziaria

**Como 1907 s.r.l.**

Sede legale: Via Volta 70 - Sede operativa: Viale Sinigaglia 2 - 22100 COMO  
Telefono 031.574425 - Fax 031.570330 - Mail: [segreteria@como1907.net](mailto:segreteria@como1907.net) - Posta pec:  
[como1907srl@pec.it](mailto:como1907srl@pec.it)

Partita iva 03723750133 - Matricola 947463